



**TRIBUNALE DI VICENZA**  
**Prima Sezione Civile**

Il Giudice,

letti gli atti di causa ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti;  
sciolta la riserva assunta all'odierna udienza;  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento civile iscritto al n. [REDACTED] 2018 promosso con ricorso ex art.700  
c.p.c. da:

[REDACTED] (C.F. e P.IVA [REDACTED])

con l'avv.to Giovanni Adamo

contro

[REDACTED] (numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [REDACTED])

[REDACTED]

con l'avv.to [REDACTED]

**Rilevato che**

-Con ricorso ex art.700 c.p.c. ante causam depositato il 16.02.2018, [REDACTED]  
[REDACTED] ha chiesto all'adito Tribunale l'emissione di un provvedimento urgente che  
ordini a [REDACTED] la cancellazione del nominativo della ricorrente  
dalla Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI) effettuata dalla resistente ai sensi  
degli artt. 8 e 9 della L. 386/1990 per asserito mancato pagamento tardivo degli  
assegni [REDACTED] e [REDACTED] emessi a favore di [REDACTED]  
[REDACTED] e di quello [REDACTED] avente come beneficiaria [REDACTED]  
-a sostegno della domanda cautelare l'odierna istante ha allegato, sotto il profilo  
del *fumus boni iuris*, di avere effettuato il pagamento tardivo nel termine di  
sessanta giorni, come attestato dalle quietanze dei beneficiari dei titoli rilasciate

solo in data 13 febbraio 2018 quanto ai primi due assegni e in data 13 febbraio 2018 quanto al terzo assegno; inoltre, sul piano del *periculum in mora* ha sollecitato l'urgenza di provvedere nel senso richiesto, tenuto conto dei noti effetti pregiudizievoli che l'iscrizione nell'archivio CAI produce nei confronti di chi eserciti un'attività d'impresa;

- [REDACTED] si è costituita in giudizio e, pur evidenziando la piena conformità a legge del proprio operato, non si è opposta all'accoglimento del ricorso, chiedendo tuttavia di dichiararsi la compensazione totale delle spese di lite

#### **Evidenziato che**

-il ricorso deve ritenersi fondato sussistendo entrambi i presupposti ex lege richiesti per la concessione della misura cautelare;

-sussiste, infatti, il *fumus boni iuris* avendo [REDACTED] dimesso in atti le quietanze attestanti i pagamenti degli assegni di cui si discute, i quali, per quanto emerge dalle quietanze stesse e, comunque, non specificatamente contestato dalla banca, sono state effettuati prima del decorso del termine di sessanta giorni ex art. 8 della L. 386/1990 (doc.ti 3 e 4 ricorso), con ciò rendendo priva di giustificazione la permanenza del nominativo della ricorrente nell'archivio CAI;

-va, altresì, ravvisato il *periculum in mora*, considerato che l'omessa cancellazione della iscrizione è senz'altro suscettibile di determinare un pregiudizio grave ed irreparabile all'impresa, sotto il profilo della lesione del diritto all'immagine nonché in ragione dei noti effetti stigmatizzanti che la stessa è idonea a provocare sul piano dell'accesso al credito;

- d'altro canto, la fondatezza del ricorso trova piena conferma pure nell'atteggiamento processuale di [REDACTED] che non si è opposta all'accoglimento della domanda, chiedendo tuttavia – e a ragione – la compensazione delle spese di giudizio, stante la piena legittimità del suo operato, non avendo ricevuto prova tempestiva dell'avvenuto pagamento come prescritto dall'art. 8 cit.

-la domanda cautelare va, perciò, accolta con l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 669 sexies e 700 c.p.c.

**ordina** ad [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di procedere alla cancellazione del nominativo della ricorrente dalla Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI) di cui alla L. 386/1990 e succ. modifiche;

**dichiara** compensate le spese di giudizio.

Vicenza, lì 20 aprile 2018.

**IL GIUDICE**

(dott.ssa [REDACTED])